

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Matteo Angelillis • Area Affari Istituzionali e Legali, Arpa Emilia-Romagna

## PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. COSA CAMBIA PER ARPA

BUR della Regione Emilia-Romagna del 12 giugno 2015.

È stato pubblicato il progetto di legge di riordino istituzionale approvato dalla Giunta lo scorso 8 giugno, che passa ora all'esame dell'Assemblea legislativa.

Numerose le disposizioni riferite ad Arpa (vedasi in particolare gli articoli 16, 17, 19, 22, e, per profili più generali gli articoli 66, 67, 68) la quale, in base al Pdl in questione diverrà *Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*.

Al nuovo ente, secondo il progetto presentato, oltre alle competenze in materia di vigilanza e controllo in campo ambientale saranno conferite dalla Regione anche tutte le competenze autorizzatorie in campo ambientale, attualmente in capo alle Province. Sul processo di riforma dell'Agenzia ritorneremo più diffusamente sui prossimi numeri della rivista.



## GLI "ECOREATI" SONO LEGGE

Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", G.U. n. 122 del 28/05/2015, in vigore dal 29 maggio 2015.

Si riportano gli estremi della pubblicazione della legge che ha introdotto nuove disposizioni in materia ambientale con un apposito titolo nel codice penale (VI-bis) e di una specifica parte nel Dlgs 152/2006 (Parte VI-bis), già oggetto di approfondimenti nel numero 2/2015 di *Ecoscienza*.

## NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Dal primo giugno 2015 diventano direttamente applicabili i Regolamenti europei 1272/2008 e 1357/2014 che, congiuntamente alla decisione della Commissione n. 2014/955/ Ue, introducono rilevanti novità nella classificazione dei rifiuti.

In particolare il Regolamento n. 1357/2014 ha ripreso i principi del *Globally Harmonized System* (Ghs), il quale ha concepito un metodo di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale, finalizzato a ottenere un criterio uniforme di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Con la Decisione 955/2014 il legislatore europeo ha allineato l'elenco dei rifiuti alla terminologia utilizzata nel regolamento Cpl (*Classification, labelling and packaging*) riferita alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele. Nel nuovo allegato sono contenute le disposizioni in merito alla valutazione delle caratteristiche di pericolo (ora rinominate con sigla HP) e alla classificazione dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento ai codici speculari. Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuto in base al nuovo metodo, si assegnerà la voce di pericolosità del rifiuto, tutte le altre voci dell'elenco saranno considerate come rifiuti non pericolosi.

Oltre al legislatore europeo, sulla corretta classificazione dei rifiuti ha pensato di intervenire anche il legislatore nazionale, che con il Dl 91/2014 ha introdotto una premessa all'allegato D della parte IV del Dlgs 152/2006. Il Dl 91/2014 ha aggiornato la procedura di classificazione dei rifiuti pericolosi, stabilendo però che nelle analisi chimiche del rifiuto, ove non siano noti i composti chimici che lo costituiscono, dovranno essere presi a riferimento i composti peggiori e che, non riuscendo a determinare le caratteristiche di pericolo, il rifiuto si classifica come pericoloso. Sull'argomento è intervenuta la pronuncia n. 1480 del 7 maggio 2015 del Consiglio di Stato che, in sede consultiva, ha dato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale sulla classificazione dei rifiuti, condizionandolo alla necessità di espungere dalle nuove norme tutto quanto sia in contrasto con la disciplina comunitaria "al fine di evitare antinomie fra fonti normative".

## CASSAZIONE PENALE: PER GLI ODORI MOLESTI CI SI AFFIDA AI SENSI

Cass. Pen. Sentenza n. 12019 del 23/03/2015. Con questa pronuncia i giudici della III sezione penale della Corte di Cassazione hanno ritenuto colpevole del reato previsto

dall'art. 674 del codice penale, "Getto pericoloso di cose", il legale rappresentante di una società per la molestia olfattiva proveniente dagli impianti, sebbene le emissioni risultassero conformi ai valori limite di cui alle autorizzazioni in possesso, ma comunque tali da molestare gravemente le persone residenti nella zona.

La Corte ha affermato che, per costante indirizzo di legittimità, il reato considerato risulta configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche – e, quindi, valori soglia – in materia di odori; con conseguente individuazione del criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità dell'emissione.

Pertanto, vista l'impossibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse potrà essere fondato sulle prove testimoniali fornite.

Infine, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, i giudici hanno sottolineato che l'imputato, nonostante gli esposti e le segnalazioni degli abitanti della zona, aveva proseguito l'attività senza adottare alcun accorgimento per prevenire o quantomeno ridurre le molestie olfattive.

## MATERIALI DA SCAVO. NUOVA PRONUNCIA DELLA GIURISPRUDENZA

Cassazione Penale Sez. III, Sentenza n. 16078 del 14 aprile 2015

La Cassazione, in linea con il consolidato orientamento in materia di onere della prova nella disciplina delle terre e rocce da scavo, conferma come lo stesso gravi interamente sul proponente/produttore. Nel caso di specie il ricorrente, al quale era stato contestato il reato previsto dall'art. 256, c. 1 del Dlgs 152/2006 per aver effettuato la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali da scavo senza la prescritta autorizzazione, contestava l'errata classificazione data dal tribunale di prime cure in quanto materiali rientranti nella categoria dei sottoprodotti.

La Corte ha, invece, osservato che la disciplina sulle terre e rocce da scavo rientra tra quelle aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, cosicché, l'onore della prova circa la sussistenza di tutte le condizioni di legge per la sua applicazione deve essere assolta da chi la richiede e inoltre, nel caso di specie, nessuno dei complessi adempimenti previsti dalle norme in materia di utilizzo dei materiali da scavo risultava essere stato posto in essere dal ricorrente.